

N.14/2026

**TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA**

Sezione civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il G.D.,

rilevato che con istanza depositata in data 13/03/2026, il Curatore, argomentando in ordine all’insussistenza delle condizioni per l’esercizio dell’impresa del debitore ai sensi dell’art. 211, comma 3, CCII, ha chiesto di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 186 CCII, «a sciogliersi da tutti i contratti di appalto pendenti (ovvero prendere atto degli eventuali contratti d’appalto già risolti antecedentemente all’apertura della LG), nonché dai rapporti contrattuali ad essi accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo quali contratti di subappalto, noleggi, forniture, etc..)» e a compiere le necessarie attività funzionali «al perfezionamento di detti scioglimenti, compreso l’accesso a tutte le aree di cantiere, officiando all’uopo l’Arch. il quale potrà – a sua discrezione, ma comunque previo avallo della Curatela – avvalersi di ulteriori figure tecniche ritenute necessarie all’adempimento dei doveri a lui assegnati»;

rilevato che in caso di apertura della liquidazione giudiziale dell’appaltatore di regola non si produca lo scioglimento automatico del contratto d’appalto previsto dal primo comma dell’art. 186 CCII e quindi il contratto prosegua;

che a questa regola si fa eccezione quando «la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto» (*intuitu personae*), ipotesi in cui opera nuovamente lo scioglimento *ex lege* del contratto, a meno che il curatore, nel periodo di sospensione di sessanta giorni previsto dalla norma, comunichi di volervi subentrare e il committente dia il proprio consenso alla prosecuzione del rapporto negoziale;

ritenuto che nel caso di specie i contratti d’appalto stipulati da _____, aventi ad oggetto opere edili, stipulati prevalentemente con condomini, rientrano nell’ambito applicativo del secondo comma dell’art. 186 citato, dovendo ritenersi che la qualità soggettiva dell’appaltatore (ossia, l’organizzazione produttiva dell’imprenditore, non tanto la persona) abbia effettivamente rappresentato il motivo per il quale i vari committenti hanno contratto con la Società in liquidazione giudiziale;

che, pertanto, sebbene la norma espressamente non preveda questa possibilità, tenuto conto che lo scioglimento del contratto opera *ex lege* sin dall’apertura della liquidazione giudiziale salvo che il curatore comunichi di subentrare e considerato che la

sospensione per sessanta giorni è funzionale ad assicurare al curatore, nell'interesse della procedura, un congruo *spatium deliberandi*, il curatore stesso possa rinunciare a tale termine e rendere noto al committente, anche prima della sua scadenza, di non voler subentrare nel contratto: ciò infatti consente a entrambe le parti di definire celermente e senza incertezze il rapporto contrattuale;

che, in tal caso, il curatore non potrà più, dopo la rinuncia al termine (ancorché entro i sessanta giorni) rendere una dichiarazione di segno opposto al fine di proseguire il rapporto contrattuale;

che mentre in via generale la decisione del curatore di non subentrare nel contratto d'appalto concluso dall'appaltatore in liquidazione giudiziale non necessita di autorizzazione del comitato dei creditori (o, in sua vece, del giudice delegato *ex art.* 140, comma 4, CCII), la rinuncia al termine di sessanta giorni debba essere autorizzata;

che, quanto agli altri contratti da cui il curatore chiede di essere autorizzato a sciogliersi: a) non è necessaria un'autorizzazione per non subentrare, come committente, nei contratti di appalto o subappalto perché lo scioglimento è previsto dalla legge come effetto automatico dell'apertura della liquidazione giudiziale, per cui ad essere autorizzata sarà, anche in questo caso, la rinuncia al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 186, comma 1, CCII; b) se non si aderisce alla tesi secondo si applica l'art. 186 CCII anche al contratto di noleggio, occorre l'autorizzazione per lo scioglimento, così come per gli altri contratti stipulati dall'imprenditore ai fini dell'esecuzione dei lavori nei cantieri edili (es. di vendita, anche ripartita o ad esecuzione periodica), ai sensi dell'art. 172 CCII;

rilevato che il Comitato dei Creditori non è ancora costituito;

ritenuto che, in considerazione della decisione del Curatore di non proporre il c.d. esercizio provvisorio dell'impresa di _____ per le ragioni esplicitate nell'istanza (assenza di liquidità e mancanza di capacità finanziaria, irregolarità delle prestazioni finora eseguite e contestazioni dei committenti, assenza di condizioni idonee a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e rispettare le norme a tutela di cui al d.l.vo n. 81/2008), le istanze del Curatore debbano essere accolte: in primo luogo, non pare possibile offrire «idonee garanzie» in ordine all'esatto adempimento dei contratti d'appalto e di subappalto e alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi; in secondo luogo, non sembra concretamente praticabile il subentro nei contratti pendenti non accompagnato all'esercizio dell'impresa della Società debitrice; infine, al cospetto della situazione di fatto e di diritto descritta dal Curatore, il subentro nei contratti pendenti produrrebbe, con elevata probabilità, ingenti debiti prededucibili superiori ai prevedibili utili;

P.Q.M.

autorizza il Curatore a rinunciare al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 186 CCII per comunicare ai committenti (o ai subcommittenti) la volontà di subentrare nei contratti d'appalto o di subappalto stipulati dalla Società in liquidazione giudiziale in qualità di appaltatrice (o di subappaltatrice) o di committente (o di subcommittente),

ancora pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale; dà atto che i contratti in questione si sono sciolti con effetti dalla data di apertura della liquidazione giudiziale;

visti gli artt. 140, comma 4, e 172 CCII, autorizza, per quanto occorrer possa, il Curatore a sciogliersi dagli ulteriori contratti stipulati dalla Società in liquidazione giudiziale ai fini dell'esecuzione dei lavori edili nei cantieri ad essa affidati, ancora pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale;

per quanto occorrer possa, autorizza il Curatore al compimento di tutte le attività necessarie e conseguenti allo scioglimento dai predetti contratti, compreso l'accesso alle aree di cantiere, anche per il tramite dell'Arch. _____, all'uopo incaricato il quale potrà – a sua discrezione, ma previo avallo della Curatela – avvalersi di ulteriori figure tecniche ritenute necessarie all'adempimento dei doveri assegnati.

Lucca, 14/03/2026

Il Giudice Delegato

dott. Giulia Simoni